

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	35
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	45
AVVERTENZA	44

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 settembre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato*) alla proposta di legge C. 2364, adottata come testo base.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Pisicchio 1.70, Di Pietro 1.1, Garavini 1.2, Di Pietro 1.4, sugli identici emendamenti Bernardini 1.4 e Di Pietro 1.5, sugli identici emendamenti Bernardini 1.6 e Di Pietro 1.7, e sull'emendamento Contento 1.60, mentre invita al ritiro dell'emendamento Contento 1.61. Esprime parere favorevole sull'emendamento Di Pietro 1.8, parere contrario sull'emendamento Di Pietro 1.9 e parere favorevole sull'emendamento Contento 1.62, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Contento 1.91 e Garavini 1.10. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 1.11 se riformulato, invita al ritiro dell'emendamento Contento 1.63, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.92 e parere contrario sull'emendamento Vietti 1.12. Esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 2.100, qualora riformulato a seguito dell'approvazione dell'emendamento Contento 1.62, invito al ritiro degli identici emendamenti Ferranti 2.1 e Contento 2.50, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 2.2 Ferranti qualora riformulato inserendovi anche la soppressione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2,

come peraltro previsto dall'emendamento Ferranti 2.1. Invita al ritiro degli emendamenti Causi 2.3 e 2.4 dei quali condivide la *ratio*, ma non la formulazione, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Causi 2.5 ritenendo che sia superfluo prevedere per legge quanto già alcuni enti locali effettuano per sostenere le vittime delle richieste estorsive. Esprime parere contrario sugli emendamenti Di Pietro 2.6 e Bernardini 2.7, mentre si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti Contento 2.51 e Ferranti 2.8 ritenendo di dover ulteriormente approfondire la questione della sospensione delle procedure concorsuali nei casi in cui il debitore sia vittima di richieste estorsive tenendo conto anche dei diritti dei terzi creditori in buona fede. Esprime parere contrario sugli emendamenti Di Pietro 2.9, Angela Napoli 2.10 e 2.11, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Di Pietro 3.01 del quale ne apprezza la *ratio* ma non la formulazione, esprime parere contrario sugli emendamenti Di Pietro 4.1, Vietti 4.2, Di Pietro 4.3 e Vietti 4.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Contento 4.50, mentre esprime parere contrario sugli identici emendamenti Vietti 5.1 e Contento 5.90. Esprime parere favorevole sull'emendamento Contento 5.50 e parere contrario sugli emendamenti Ferranti 5.2 e Di Pietro 5.3. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Rossomando 6.1, Vietti 6.2, Contento 6.50 e Bernardini 6.3 nonché sugli identici emendamenti Rossomando 7.1, Contento 7.50 e Vietti 7.2. Esprime parere contrario sugli emendamenti Bernardini 7.3 e 7.4, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vietti 8.1, Bernardini 8.2 e Contento 8.50, esprime parere contrario sugli emendamenti Ferranti 8.3 e 8.4. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Vietti 9.1 e Contento 9.50, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vietti 10.1 e Bernardini 10.2, esprime parere contrario sugli emendamenti Contento 11.90 e Di Pietro 12.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 13.1, parere contrario sull'emendamento Vietti 13.2 e parere favorevole sugli emen-

damenti Ferranti 14.1 e 14.2. Esprime parere contrario sugli emendamenti Garavini 14.3 e Di Pietro 14.4, parere favorevole sull'emendamento Ferranti 15.1, parere contrario sull'emendamento Vietti 16.1, parere favorevole sull'emendamento Ferranti 16.2, parere contrario sugli emendamenti Vietti 17.1 e Di Pietro 17.2, parere favorevole sugli emendamenti Ferranti 17.3, 18.1 e 19.1, parere contrario sull'emendamento Di Pietro 19.2, parere favorevole sull'emendamento Ferranti 20.1, parere contrario sull'emendamento Vietti 20.2 e sull'articolo aggiuntivo Vietti 20.01. Esprime parere contrario sull'emendamento Di Pietro 21.1, parere favorevole sull'emendamento Ferranti 21.2, parere contrario sugli emendamenti Di Pietro 21.3 e 21.4, Vietti 21.1, Ferranti 24.1 e Vietti 24.2, parere favorevole sull'emendamento Garavini 24.3 ove riformulato, parere contrario sugli emendamenti Garavini 24.4 e 25.1, parere favorevole sull'emendamento Di Pietro 25.2, parere contrario sull'emendamento Di Pietro 25.3 e parere favorevole sull'emendamento Garavini 25.4, sull'articolo aggiuntivo 25.01, sull'emendamento Ferranti 26.1 e sull'emendamento Garavini 26.2 ove riformulato. Esprime parere contrario sugli emendamenti Vietti 27.1 e Garavini 27.2, 27.3, 27.4 e 27.5.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme al relatore, pur esprimendo delle perplessità sugli emendamenti volti a sopprimere l'articolo 6 e l'articolo 8, rispetto ai quali il relatore ha espresso parere favorevole. In particolare, anche a nome del sottosegretario per l'interno, Alfredo Mantovano, esprime forti perplessità sulla eventuale soppressione dell'articolo 8, diretto a subordinare il patteggiamento per i reati di estorsione ed usura alla eliminazione o al risarcimento del danno provocato alla vittima. Ritiene, infatti, che tale disposizione possa comunque costituire un incentivo a risarcire i danni subiti dalla vittima dei predetti gravi reati. Rileva che la Commissione dovrà anche valutare attentamente gli emendamenti volti a sopprimere l'articolo 9, se-

condo cui nella formazione dei ruoli di udienza deve essere assicurata priorità assoluta alla trattazione che vedono coinvolti soggetti sottoposti a misura di protezione in quanto testimoni di giustizia o soggetti che hanno usufruito dei benefici previsti dal fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. Ritiene, a tale proposito, che la questione delle priorità in relazione alla formazione dei ruoli di udienza sia estremamente delicata e come tale debba essere affrontata dalla Commissione. Anche alla luce degli emendamenti presentati e dei pareri espressi sottolinea come risulti evidente l'intento dei gruppi di maggioranza e di opposizione nonché del Governo di addivenire ad un testo condiviso che possa essere approvato anche in sede legislativa.

Federico PALOMBA (IdV) fa proprio l'emendamento Pisicchio 1.70, volto ad estendere alla famiglia l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 1.70, fatto proprio dall'onorevole Palomba, nonché gli emendamenti Di Pietro 1.1, Garavini 1.2 e Di Pietro 1.3.

Rita BERNARDINI (PD) insiste per l'approvazione del suo emendamento 1.4 che ha lo scopo di consentire l'accesso al fondo anche all'imprenditore collettivo.

Manlio CONTENUTO (PdL) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 1.4, ricordando che la *ratio* del provvedimento è quella di tutelare principalmente l'imprenditore di piccole dimensioni. L'eventuale approvazione dell'emendamento 1.4 potrebbe far sorgere il dubbio che si voglia consentire l'accesso al fondo anche alle società di capitali, il che sarebbe contrario allo spirito del provvedimento. Ritiene che per l'esame in Assemblea si possa valutare l'opportunità di includere tra i soggetti legittimati anche le società a responsabilità limitata e le persone giuridiche.

Rita BERNARDINI (PD) ritira il proprio emendamento 1.4.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritira il proprio emendamento 1.5.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 1.6, volto a precisare che il giudice delegato al fallimento non rende un mero parere, ma emette un vero e proprio provvedimento, favorevole o contrario, sulla richiesta di mutuo avanzata dall'imprenditore dichiarato fallito. Si prevede altresì che il provvedimento contrario sia reclamabile innanzi al tribunale fallimentare, del quale però non potrà far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

Federico PALOMBA (IdV) invita il relatore ed il Governo a riconsiderare il parere contrario espresso sul proprio emendamento 1.7, identico all'emendamento Bernardini 1.6, poiché non sembrano sussistere ragioni plausibili per escludere la reclamabilità del provvedimento contrario del giudice delegato al fallimento.

Manlio CONTENUTO (PdL) evidenzia come il parere del giudice delegato, previsto dall'articolo 1, lettera *a*), capoverso 2-*bis*, si inserisca nell'ambito di un procedimento amministrativo, costituendo un atto endoprocedimentale. Gli emendamenti 1.6 e 1.7, pertanto, andrebbero ad incidere su un elemento che, pur collocandosi nel contesto di una procedura concorsuale, è in realtà estraneo alla stessa. Preannuncia quindi il proprio voto contrario sugli emendamenti in questione, che si basano sulla erronea sovrapposizione tra due procedimenti distinti.

Rita BERNARDINI (PD) ritira il proprio emendamento 1.6.

Antonio DI PIETRO (IdV) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.7, con il quale si vuole introdurre la possibilità di un controllo sulla valutazione che ha spinto il giudice delegato a

porre un ostacolo sostanzialmente insormontabile alla concessione del mutuo all'imprenditore fallito.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, nel confermare il parere contrario precedentemente espresso sull'emendamento 1.7, sottolinea come il parere contrario del giudice delegato sia comunque impugnabile in base alle norme della legge fallimentare.

Antonio DI PIETRO (IdV) nel replicare al rappresentante del Governo, dichiara di ritenere preferibile la ricostruzione dell'onorevole Contenteo, secondo il quale il parere del giudice delegato costituisce un elemento di un procedimento amministrativo. In ogni caso, ritira l'emendamento 1.7.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira il proprio emendamento 1.60, auspicando che sulla questione possa svolgersi un approfondimento nel corso dell'esame in Assemblea. Si tratta infatti di un emendamento di natura sistematica che ha lo scopo di razionalizzare ed accorpare le cause che non consentono di erogare il mutuo a favore dell'imprenditore.

Illustra quindi il proprio emendamento 1.61, che prevede che il mutuo possa essere concesso a condizione che lo stato di insolvenza non sia preesistente al delitto di usura denunciato. Al fine di evitare strumentalizzazioni ed eventualmente l'aggravamento dello stato di decozione dell'impresa, si vuole, in sostanza, che il mutuo sia concesso non all'imprenditore che sia caduto nelle mani degli usurai dopo l'insorgenza dello stato di insolvenza, ma solo all'imprenditore che sia fallito in quanto vittima dell'usura.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, pur condividendo in astratto il principio sotteso all'emendamento Contenteo 1.61, ritiene che sullo stesso sia necessario un supplemento di riflessione. Così come formulata, in particolare, la norma potrebbe creare problemi di interpretazione e di applicazione, con particolare riferi-

mento al momento in cui sussiste lo stato di insolvenza.

Donatella FERRANTI (PD) pur condividendo lo spirito dell'emendamento 1.61, ritiene opportuna un'approfondita riflessione, che potrà essere effettuata nel corso dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO sottolinea come la riforma del 2006 abbia configurato lo stato di insolvenza in modo diverso rispetto alla legge fallimentare del 1942, privando lo stesso della tradizionale configurazione negativa. Riterrebbe quindi contraddittorio, oggi, impedire l'accesso al beneficio in questione all'imprenditore insolvente che cada in mano agli usurai.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene comunque necessario che siano puntualizzate le condizioni di accertamento dell'esistenza dello stato di insolvenza anche tenendo conto del fenomeno dell'usura.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira il proprio emendamento 1.61, auspicando che sulla questione si possa riflettere in modo approfondito nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento Di Pietro 1.8.

Antonio DI PIETRO (IdV) illustra il proprio emendamento 1.9, volto ad integrare le cause di esclusione della concessione del beneficio, includendoci anche i reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e l'amministrazione della giustizia. Ritiene infatti che il soggetto che abbia commesso questi reati, in ragione della loro gravità, non sia meritevole di ottenere la concessione del mutuo.

Manlio CONTENUTO (PdL) fa notare che ulteriori cause di esclusione relative alla gravità di reati commessi sono già in parte previste dall'articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso, nella parte in cui viene modificato il comma 7 dell'articolo 14 della legge n. 108 del 1996.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritira il proprio emendamento 1.9, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento Contento 1.62.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione dell'emendamento Contento 1.62, non saranno posti in votazione gli emendamenti Contento 1.91 e Garavini 1.10.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda di avere espresso parere favorevole sull'emendamento Ferranti 1.11, a condizione che lo stesso venisse riformulato. Propone quindi di riformulare l'emendamento nel senso di prevedere che il mutuo possa essere concesso anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere del pubblico ministero « sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari ». Si eliminerebbe quindi il riferimento alla « concretezza della notizia di reato », che appare non tecnicamente corretta.

Ricorda inoltre che anche il Governo ha espresso parere favorevole sull'emendamento.

Donatella FERRANTI (PD) riformula l'emendamento 1.11 secondo le indicazioni del relatore (*vedi allegato*).

La Commissione approva l'emendamento Ferranti 1.11 (*Nuova formulazione*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione dell'emendamento Ferranti 1.11 (*Nuova formulazione*), non sarà posto in votazione l'emendamento Contento 1.63.

Manlio CONTENUTO (PdL) pur comprendendo che la votazione del proprio emendamento 1.63 risulta preclusa dalla precedente votazione, sottolinea tuttavia come tale emendamento ponga una questione di estremo rilievo. Ritiene quindi opportuno che la questione sia quantomeno delineata nei suoi contorni, auspi-

cando che si possa svolgere una discussione più approfondita nel corso dell'esame in Assemblea.

Ricorda, in particolare, che l'articolo 1, lettera *b*), capoverso, prevede che il mutuo possa essere concesso, previo parere favorevole del pubblico ministero, anche nel corso delle indagini preliminari, immediatamente dopo l'iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato.

Poiché ritiene che la mera denuncia e la conseguente iscrizione dell'indagato del registro delle notizie di reato non sia idonea, di per sé, a rendere l'imprenditore meritevole della concessione del beneficio, con la presentazione dell'emendamento 1.63 intendeva, appunto, introdurre dei presupposti ulteriori. L'emendamento, segnatamente, è volto ad integrare la predetta disposizione, richiedendo una partecipazione sostanziale dell'imprenditore al procedimento penale: questi, in particolare, dovrebbe quantomeno rendere dichiarazioni al pubblico ministero sui fatti denunciati ovvero essere sentito nel corso di un incidente probatorio. In questi casi vi sarebbe una sorta di assunzione di responsabilità sui fatti denunciati che renderebbe meritevole la concessione del beneficio.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, esprime forti perplessità sull'opportunità di modificare la disposizione come indicato dall'emendamento in questione. Ricordando, infatti, di avere espresso un parere contrario sulla proposta emendativa, osserva come l'emendamento determinerebbe una sorta di obbligo all'esposizione pubblica della vittima della richiesta estorsiva che finirebbe, specialmente in alcune realtà come la Sicilia, di tradursi in forti rischi per l'incolumità di tale soggetto nonché dei suoi familiari.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di condividere pienamente il principio alla base dell'emendamento Contento 1.63, il quale, tra l'altro, impedirebbe di strumentalizzare la norma che consente l'erogazione del mutuo nel corso delle indagini preliminari.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene che sia sempre inopportuno prevedere la concessione di benefici connessi a determinati comportamenti che il soggetto tenga nel corso del procedimento penale.

Donatella FERRANTI (PD) non condivide la *ratio* né la formulazione dell'emendamento 1.63.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ricorda di avere espresso parere contrario sull'emendamento Contento 1.63. Ritiene, infatti, che la chiave di lettura della norma, così come formulata, sia incentrata sulla valutazione che il pubblico ministero deve compiere prima di pronunciare il parere. In alcuni casi il pubblico ministero potrebbe ritenere opportuno, prima di rendere il parere, attendere che il soggetto renda dichiarazioni o sia sentito in un incidente probatorio. In altri casi potrebbe basarsi su altri elementi, eventualmente risultanti dalla stessa denuncia o successivamente acquisiti dalla polizia giudiziaria.

In ogni caso, ritiene inopportuna e superflua una previsione normativa come quella contenuta nell'emendamento 1.63, che costringerebbe l'imprenditore a tenere determinati comportamenti processuali per ottenere il beneficio e limiterebbe l'ambito della valutazione discrezionale del pubblico ministero.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, con riferimento al dibattito appena conclusosi sull'emendamento Contento 1.63, fa presente che lo svolgimento di interventi che riguardino il merito di un emendamento la cui votazione risulti preclusa da una precedente votazione deve considerarsi del tutto eccezionale.

Pone quindi in votazione l'emendamento Contento 1.92.

La Commissione approva l'emendamento Contento 1.92.

Lorenzo RIA (UdC) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Vietti 1.12, del quale è cofirmatario, volto a soppri-

mere il comma 3 dell'articolo 1, che trasforma in delitto l'attuale reato contravvenzionale che punisce la condotta di chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, ad un soggetto non abilitato. Così facendo si richiede la sussistenza del dolo, non essendo più sufficiente che la condotta sia assistita da semplice colpa. Pertanto, pur essendo prevista una sanzione più severa, restano fuori dell'ambito del penalmente rilevante condotte colpose attualmente ritenute illecite.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda che la trasformazione in delitto del reato contravvenzionale in questione appare opportuna e, tra l'altro, consente di punire anche il tentativo. Ritiene inoltre che le ipotesi colpose nel caso in esame siano marginali.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento Vietti 1.12.

La Commissione respinge l'emendamento Vietti 1.12.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda di avere espresso parere favorevole sull'emendamento 2.100 del Governo e di avere altresì espresso parere favorevole sull'emendamento Ferranti 2.2, sostanzialmente identico al primo, se riformulato in modo da essere anche formalmente identico all'emendamento del 2.100.

Donatella FERRANTI (PD) riformula il proprio emendamento 2.2 come indicato dal relatore (*vedi allegato*). Ritira inoltre il proprio emendamento 2.1.

La Commissione approva gli identici emendamenti 2.100 del Governo e Ferranti 2.2 (*Nuova formulazione*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione degli iden-

tici emendamenti 2.100 del Governo e Ferranti 2.2 (*Nuova formulazione*), non sarà posto in votazione l'emendamento Contento 2.50.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda di aver invitato il presentatore a ritirare gli emendamenti Causi 2.3 e 2.4 sulla considerazione che di tali emendamenti lei ne condivide pienamente lo spirito, essendo volti a prevedere delle misure a tutela dei soggetti vittime di richieste estorsive, ma non ne condivide le soluzioni adottate per rendere realmente applicabili le disposizioni ivi previste. In particolare si tratta di emendamenti diretti a prevedere attraverso una disposizione legislativa la possibilità per gli enti locali di disporre, a favore delle vittime di richieste estorsive, l'esonero parziale o totale dal pagamento o il rimborso, parziale o totale del pagamento effettuato di tributi, tariffe e canoni spettanti agli enti locali medesimi.

Marco CAUSI (PD), prendendo atto del favore espresso dal relatore sulla *ratio* degli emendamenti da lui presentati, ritira gli emendamenti 2.3 e 2.4 e chiede al relatore di modificare il parere contrario espresso sul suo emendamento 2.5, essendo questo diretto unicamente a prevedere per legge la possibilità degli enti locali di adottare quelle misure previste dagli emendamenti 2.3 e 2.4 senza tuttavia prevedere delle forme di sussidio da parte dello Stato a favore di tali enti. Non ritiene che si tratterebbe di una disposizione inutile solo perché alcuni enti locali, tra i quali ricorda il comune di Vittoria, già esonerano dal pagamento di tributi, tariffe e canoni soggetti vittime di richieste estorsive, in quanto prevedere ciò per legge consentirebbe di escludere qualsiasi rischio di considerare come danno erariale il predetto esonero. Al fine di escludere comunque qualsiasi possibilità di considerare la disposizione in esame onerosa potrebbe specificarsi che la copertura finanziaria delle misure ivi previste resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi agli stessi assegnati ai

fini del concorso ai saldi di finanza pubblica.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, alla luce dell'intervento dell'onorevole Causi ritiene che l'emendamento 2.5, sul quale ricorda di aver comunque espresso parere contrario, possa essere accantonato per procedere ad ulteriori approfondimenti sotto il profilo tecnico-giuridico e finanziario.

Manlio CONTENUTO (Pdl) esprimendo perplessità sull'emendamento 2.5, anche qualora venisse riformulato nel senso preannunciato dal presentatore, sottolinea come debba essere ben chiaro che neanche la legge possa attribuire agli enti locali la potestà di esonerare soggetti dal pagamento di tributi, tariffe e canoni che spettino allo Stato.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene che la questione posta dall'emendamento 2.5 sia fondata, sottolineando che gli unici problemi potrebbero sorgere solo nel caso in cui l'esonero dal pagamento di tributi, canoni e tariffe locali determini degli effetti negativi sul rispetto del patto di stabilità.

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime il proprio dissenso sull'emendamento in esame ritenendo che la possibilità per gli enti locali di escludere determinate categorie di soggetti dal pagamento di tributi possa dar luogo a strumentalizzazioni nonché a possibili collusioni con politici locali al fine di eludere il pagamento di tasse ed imposte.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) dichiara la propria contrarietà all'emendamento 2.5 ritenendo che non sia necessaria una previsione legislativa per consentire agli enti locali di esonerare determinati soggetti dal pagamento di tributi dei quali i medesimi enti sono destinatari.

Marilena SAMPERI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.5 evidenziando come nel meridione e, in par-

ticolare, nei comuni ad alta densità mafiosa gli enti locali debbano sorreggere anche dal punto di vista economico quelle imprese che sono vittime del racket dell'estorsione. Da un lato, ritiene che sia necessario che la possibilità di esonerare le vittime delle richieste estorsive dal pagamento di tributi debba essere comunque prevista dal regolamento comunale e, dall'altro, sottolinea come sia opportuno prevedere una copertura legislativa che legittimi senza alcun dubbio interpretativo le disposizioni del regolamento dirette proprio a prevedere il predetto esonero.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, in esito al dibattito svoltosi ribadisce la propria proposta di accantonare l'emendamento Causi 2.5.

La Commissione, con distinte votazioni, accantona l'emendamento Causi 2.5 e respinge l'emendamento Di Pietro 2.6.

Rita BERNARDINI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.7 volto a escludere limiti alla prorogabilità dei termini relativi a determinati adempimenti nei confronti della vittima delle richieste estorsive che ricadano nell'anno dell'evento lesivo. A tale proposito sottolinea come il procedimento amministrativo diretto alla concessione dei benefici a favore della vittima della richiesta estorsiva possa durare per anni. È del tutto illogico, a suo parere, che a fronte dei ritardi dell'amministrazione non si preveda la possibilità di prorogare ulteriormente dei termini relativi ad adempimenti che la vittima delle richieste estorsive non è in grado di soddisfare proprio in ragione dell'estorsione.

La Commissione respinge l'emendamento Bernardini 2.7.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricordando di essersi riservata nell'espressione dei pareri relativi agli emendamenti Contento 2.5 e Ferranti 2.8, propone di accantonare tali emendamenti nonché gli emendamenti Di Pietro 2.9 e

Angela Napoli 2.10 e 2.11, avendo questi ultimi per oggetto in parte le medesime disposizioni che gli emendamenti 2.5 e 2.8 intendono modificare.

La Commissione accoglie la proposta di accantonamento del relatore.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3.01 essendo questo volto a potenziare le dotazioni economiche e finanziarie previste a favore delle attività di prevenzione e contrasto dell'usura nonché di solidarietà alle vittime dell'usura. Considerato che si tratta di una disposizione rilevante e che su questa il relatore ha espresso dei rilievi non tanto sul merito quanto piuttosto su alcuni aspetti tecnico-giuridici, invita la Commissione a valutare l'opportunità di accantonare l'articolo aggiuntivo in esame al fine di una nuova formulazione che possa superare tali rilievi.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO osserva che in realtà l'articolo aggiuntivo non tiene conto di alcune importanti modifiche legislative e che le difficoltà tecnico-giuridiche appaiono difficilmente superabili.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO invita i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo 3.01 rilevando come i fondi che si intendono sostenere attraverso l'attribuzione di ulteriori somme siano già del tutto cipienti. Ritiene, pertanto, che non sussista alcuna esigenza di approvare l'articolo aggiuntivo in esame.

Antonio DI PIETRO (IdV), prendendo atto delle dichiarazioni del sottosegretario Alfredo Mantovano, ritira il proprio articolo aggiuntivo 3.01.

La Commissione respinge l'emendamento Vietti 4.2.

Antonio DI PIETRO (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.3 volto a prevedere un aumento di pena nel caso di estorsione aggravata qualora ri-

corrano le aggravanti previste per il delitto di rapina nonché una ulteriore aggravante qualora il fatto sia commesso al fine di ottenere interessi o vantaggi usurari.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento 4.3, rilevando come la nuova fattispecie aggravante prevista sia ultronea in quanto l'articolo 61 del codice penale, al numero 2), già prevede come circostanza aggravante comune da poter applicare a qualsiasi reato il nesso teologico, che ricorre nel caso in cui un reato sia stato commesso, ad esempio, per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo di un altro reato. Proprio per questa ragione ha espresso parere favorevole sull'emendamento Contento 4.50 volto ad espungere dall'articolo 4 la disposizione diretta ad introdurre nell'articolo 629 del codice penale, relativo al delitto di estorsione, l'aggravante relativa al caso in cui il fatto sia commesso al fine di assicurare a sé o ad altri interessi o vantaggi usurari.

Antonio DI PIETRO (IdV), a seguito del chiarimento del relatore, ritira il proprio emendamento 4.3.

La Commissione respinge l'emendamento Vietti 4.4.

Manlio CONTENUTO (PdL) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.50 che, come appena chiarito dal relatore, è volto ad eliminare una nuova ipotesi di aggravante prevista per il delitto di estorsione, che in realtà è di contenuto pressoché identico a quello dell'aggravante comune prevista dal numero 2) dell'articolo 61 del codice penale. Si tratta in particolare dell'aggravante relativa al nesso teologico tra due reati. Ritiene che non sia necessario prevedere una nuova aggravante che si giustifichi unicamente per il fatto che determinerebbe un aumento di pena superiore a quello di un terzo previsto in via generale per tutte le aggravanti comuni. Ribadisce quanto da lui più volte sottolineato in occasione an-

che dell'esame di altri progetti di legge circa l'opportunità di non prevedere, in relazione a specifici reati, sempre nuove deroghe ai principi generali di diritto penale, sia sostanziale che processuale.

Francesco Paolo SISTO (PdL) dichiara di condividere pienamente l'intervento dell'onorevole Contento con specifico riferimento all'esigenza di limitare deroghe ai principi generali.

La Commissione approva l'emendamento Contento 4.50.

Manlio CONTENUTO (PdL) si sofferma sul suo emendamento 5.90 volto a sopprimere l'articolo 5, con il quale si intenderebbe modificare l'articolo 644 del codice penale relativo al reato di usura prevedendo la possibilità, in caso di estinzione del reato, di non disporre la restituzione all'indagato o imputato dei beni sequestrati qualora il giudice non accerti l'insussistenza dei presupposti del reato di usura. Evidenzia come si tratti di una importante deroga ai principi generali, in quanto nonostante il reato sia estinto i beni sequestrati potrebbero essere confiscati o restituiti alla vittima del reato o ad un eventuale terzo. Proprio perché si tratta di una questione estremamente complessa, avverte di aver presentato anche l'emendamento 5.50 interamente sostitutivo dell'articolo 5. Tale emendamento, la cui formulazione dovrà comunque essere ulteriormente verificata sotto il profilo tecnico-giuridico, prevede la possibilità di confiscare dei beni nonostante che il reato di riferimento sia estinto purché sia stata comunque accertata la responsabilità dell'imputato con una sentenza che abbia concluso il giudizio dibattimentale o il giudizio abbreviato. Trattandosi di una questione estremamente delicata ritiene che potrebbe essere opportuno accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Donatella FERRANTI (PD) condivide l'esigenza rappresentata dall'onorevole Contento di una ulteriore riflessione sull'articolo 5, del quale comunque si com-

prende pienamente la *ratio*. Proprio perché si tratta comunque di un tema che attiene ai principi generali rileva che il suo gruppo ha presentato l'emendamento 5.2 volto a sostituire l'articolo 5 prevedendo che sia sempre ordinata la confisca dei beni sottoposti a sequestro salvo il caso in cui l'imputato del delitto di usura sia assolto con formula piena.

Francesco Paolo SISTO (PdL) dichiara, anche alla luce di recenti decisioni relative alla giurisdizione comunitaria, sia opportuno accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, all'esito del dibattito appena svolto, propone di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La Commissione approva la proposta di accantonamento del relatore.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che anche l'articolo 6, diretto ad integrare la disciplina dell'incidente probatorio in relazione ai procedimenti per i delitti di usura ed estorsione aggravata, debba essere accantonato per meglio valutare l'opportunità di sopprimere tale articolo, come previsto da una serie di emendamenti identici di deputati di diversi schieramenti politici, che il suo gruppo non condivide.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, pur comprendendo l'esigenza rap-

presentata dall'onorevole Palomba, ritiene che non sussistano le condizioni per procedere all'accantonamento richiesto. Non vi sono, infatti, da parte di altri deputati richieste in tal senso né richieste di ulteriori approfondimenti prima di passare all'esame degli emendamenti soppressivi dell'articolo 6.

La Commissione approva gli identici emendamenti Rossomando 6.1, Vietti 6.2, Contento 6.50 e Bernardini 6.3.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avvertendo che sono imminenti votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari.
C. 1895 Palomba.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) Al comma 2 sono soppresse le parole: esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali.

Conseguentemente sopprimere il comma 2-bis.

1. 70. Pisicchio.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 2, le parole: « esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali » sono soppresse.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Al fine di favorire un maggior accesso alle misure di sostegno alle vittime dell'usura, con particolare riferimento alle famiglie, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 30 milioni di euro a favore del fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996 n. 108. Al relativo onere, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, per una somma corrispondente, mediante riduzione lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi

alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008.

1. 1. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:

2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei mutui di cui al comma 2 è consentita, a fini di investimento in nuove attività produttive, anche all'imprenditore ovvero al socio dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo richiedente e, se imprenditore collettivo, le persone fisiche ad esso partecipi, all'epoca dei fatti in relazione ai quali l'erogazione è concessa, non abbiano riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per i delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, né siano indagati o imputati per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dei mutui non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.

1. 2. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 2-bis, con il seguente:

2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei mutui di cui al comma 2 è consentita anche all'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale. Contro il provvedimento contrario del giudice delegato è ammesso reclamo al tribunale fallimentare di cui non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

1. 3. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sopprimere la parola: individuale.

* **1. 4.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sopprimere la parola: individuale.

* **1. 5.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sostituire la parola: parere con la seguente: provvedimento.

Conseguentemente al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Avverso il provvedimento contrario del giudice delegato è ammesso reclamo al tribunale fallimentare di cui non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

** **1. 6.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sostituire la parola: parere con la seguente: provvedimento.

Conseguentemente alla lettera a), capoverso 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Avverso il provvedimento contrario del giudice delegato è ammesso reclamo al tribunale fallimentare di cui non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

** **1. 7.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sopprimere le parole da: , a condizione fino alla fine del capoverso.

Conseguentemente alla lettera d), capoverso, aggiungere in fine i seguenti periodi: Fermo quanto previsto dal precedente periodo, i mutui possono essere concessi all'imprenditore individuale fallito a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, né sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dei mutui non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.

1. 60. Contento.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Il mutuo può essere concesso a condizione che lo stato di insolvenza non sia preesistente al delitto di usura denunciato.

1. 61. Contento.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sostituire le parole: reati di cui agli articoli

216 e 217 con le seguenti: reati di cui al Titolo VI.

1. 8. Di Pietro, Palomba.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: delitti contro aggiungere le seguenti: la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia.

1. 9. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a) capoverso 2-ter, sopprimere il secondo periodo.

1. 62. Contento.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire il secondo periodo con le seguenti parole: e con l'indicazione della parte del ricavato netto che deve essere destinata a fini produttivi o di investimento.

1. 91. Contento.

Al comma 1, capoverso 2-ter, sostituire le parole: . Il ricavato netto è per un terzo acquisito dal con le seguenti: . I proventi dell'investimento, dedotti i costi sostenuti e documentati, sono per un terzo acquisiti dal.

1. 10. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il mutuo può essere concesso anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero in ordine alla concretezza della notizia di

reato e degli elementi eventualmente acquisiti nel corso delle indagini preliminari ».

1. 11. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il mutuo può essere concesso anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari ».

1. 11. *(Nuova formulazione)* Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: , nei casi in cui i soggetti indicati dai commi 2 e 2-bis abbiano reso dichiarazioni al pubblico ministero sui fatti denunciati ovvero siano stati sentiti ai sensi degli articoli 392 e seguenti del codice di procedura penale.

1. 63. Contento.

Al comma 1, lettera e), capoverso a), dopo la parola: archiviazione, inserire le seguenti: salvo quanto previsto dalla lettera a-bis).

Conseguentemente, al capoverso a), sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, inserire il seguente capoverso:

a-bis) quando il procedimento penale non può ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba

emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale, quando allo stato degli atti non esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari.

1. 92. Contento.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

1. 12. Vietti, Rao, Ria.

ART. 2.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

aa) all'articolo 3, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), l'elargizione è consentita anche a favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, ovvero per i delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, né sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dell'elargizione non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.

1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare né alle attività sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui all'articolo 15. Il

ricavato netto è per la metà acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua metà deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento ».

Conseguentemente al comma 1 la lettera b) è soppressa.

*** 2. 100.** Il Governo.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

aa) all'articolo 3, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), l'elargizione è consentita anche a favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, ovvero per i delitti contro il patrimonio, economia pubblica, industria e il commercio, a meno di intervenuta abilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, né sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dell'elargizione non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.

1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare né alla attività sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo alle finalità all'articolo 15. Il ricavato netto è per la metà acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua metà deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento ».

Conseguentemente al comma 1 sopprimere la lettera b).

2. 2. (Nuova formulazione) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

**** 2. 1.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

**** 2. 50.** Contento.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 3, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 lettera c), l'elargizione è consentita anche a favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, ovvero per i delitti contro il patrimonio, economia pubblica, industri e il commercio, a meno di intervenuta abilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, né sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dell'elargizione non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.

1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare né alla attività sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo alle finalità all'articolo 15. Il ricavato netto

è per la metà acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua metà deve essere impiegato ai fini produttivi e di investimento ».

2. 2. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) dopo l'articolo 18-bis, è inserito il seguente: « ART. 18-ter. – (Sostegno degli enti locali alle attività economiche a fini antiestorsivi). – 1. Al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe e canoni, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

2. In via sperimentale lo Stato concorre, per l'annualità 2010, agli oneri sostenuti dagli enti locali per le misure di cui al precedente comma. A tal fine è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo finalizzato a compensare parzialmente delle minori entrate derivanti dalle predette misure, con una dotazione di 250.000 euro per l'anno 2010.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 18-bis della presente legge.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2010, si provvede alla ripartizione del Fondo di cui al presente articolo. Il Fondo è ripartito tra gli enti locali che hanno adottato le misure di cui al comma 1 in misura proporzionale alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle predette misure. Entro il 31 dicembre 2010 il Ministro dell'interno invia al Parlamento una rela-

zione sulla sperimentazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo ».

2. 3. Causi, D'Antoni, Berretta, Siracusa, Samperi.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) dopo l'articolo 18-bis, è inserito il seguente: « ART. 18-ter. – (Sostegno dello Stato per iniziative antiestorsive degli enti locali). – 1. Al fine di sostenere e incentivare gli enti locali nella loro attività di prevenzione e tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo finalizzato al rimborso parziale del minor gettito derivante da interventi di esonero dal pagamento di tributi locali, tariffe e canoni, disposto dall'ente locale in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, con risorse a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 18-bis della presente legge.

3. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, si provvede alla ripartizione del Fondo di cui al presente articolo. Il Fondo è ripartito tra gli enti locali che hanno adottato le misure di cui al comma 1 in misura proporzionale al minor gettito derivante dall'attuazione delle predette misure ».

2. 4. Causi.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) dopo l'articolo 18-bis, è inserito il seguente: « ART. 18-ter. – (Sostegno degli enti locali alle attività economiche a fini antiestorsivi). – 1. Al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste

estorsive, gli enti locali possono disporre l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe e canoni, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 ».

2. 5. Causi, D'Antoni, Berretta, Siracusa, Samperi.

Al comma 1, lettera d) n. 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dall'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di dodici mesi. Il suddetto termine è prorogabile fino all'esito del procedimento amministrativo finalizzato alla concessione dei benefici economici richiesti dalla vittima. A partire dalla terza proroga dei termini eventualmente accordata o decorsi tre anni dalla presentazione della richiesta di mutuo o elargizione da parte della vittima, il creditore o la vittima che si assumono danneggiati in conseguenza delle suddette proroghe o del ritardo nella definizione del procedimento possono proporre ricorso ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 89/2001. Nel caso di accoglimento del ricorso, il decreto è comunicato, a cura della cancelleria, alle parti e alle altre Autorità di cui all'articolo 5 della legge 24 marzo 2001 n. 89 oltre che al Ministro dell'Interno.

2. 6. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera d), al numero 1), sostituire le parole: Il suddetto termine è prorogato una sola volta per ulteriori dodici mesi se esso viene a spirare prima della conclusione del procedimento ammi-

nistrativo di accesso al Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18-*bis*, ovvero per la durata del suddetto procedimento, se questa è inferiore ai dodici mesi; *con le seguenti*: Il suddetto termine è prorogabile fino all'esito del procedimento amministrativo finalizzato alla concessione dei benefici economici richiesti dalla vittima.

2. 7. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il n. 2).

2. 51. Contento.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2), con il seguente: 2) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché il procedimento per dichiarazione di fallimento, ammissione al concordato preventivo, omologazione degli accordi di ristrutturazione, le procedure concorsuali di cui la regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, e il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), il numero 3), è sostituito dal seguente: 3) il comma 7 è sostituito dal seguente: « le sospensioni dei termini di cui al comma 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto del motivato parere favorevole del procuratore della Repubblica che procede alle indagini in ordine di ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. Quando pendono più procedimenti penali che riguardano la medesima persona, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente. Quando è pendente procedimento per la dichiarazione di fallimento, per l'ammissione al concordato preventivo, per l'omologazione degli accordi di ristruttu-

razione previsti dall'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, o quando pende procedura concorsuale o quando pende procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, il parere viene reso dopo aver sentito il giudice competente alla trattazione di tali procedimenti ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), dopo le parole: 7-ter. Nelle procedure esecutive aggiungere le seguenti: e concorsuali.

2. 8. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rosso-mando, Tidei, Garavini, Bordo, Burton, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese.

Al comma 1, lettera d), n. 3), capoverso, sostituire la parola: parere con la seguente: provvedimento.

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), n. 4), capoverso 7-bis, sostituire la parola: parere con la seguente: provvedimento.

2. 9. Di Pietro, Palomba.

Alla lettera d), n. 3), capoverso, sostituire le parole: parere favorevole con le parole: provvedimento favorevole.

2. 10. Angela Napoli.

Alla lettera d), n. 4), capoverso 7-bis, sostituire le parole: il parere al giudice con le parole: il provvedimento del giudice.

2. 11. Angela Napoli.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Finanziamento delle attività di prevenzione e contrasto dell'usura nonché di solidarietà alle vittime dell'usura).

1. Ai fini del potenziamento dell'attività di prevenzione e contrasto dell'usura nonché di sostegno alle vittime dell'usura, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 10 milioni di euro a favore del fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996 n. 108, di 10 milioni di euro a favore del fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996 n. 108 e di 10 milioni di euro a favore del fondo di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 per l'anno 2009.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, per una somma corrispondente, mediante riduzione lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008.

3. 01. Di Pietro, Palomba.

ART. 4.

Sopprimere la lettera b).

4. 2. Vietti, Rao, Ria.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

ART. 4. – *(Modifiche all'articolo 629 del codice penale).* – All'articolo 629 del codice penale, il secondo comma, è sostituito dal seguente:

« La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro diecimila a euro centomila, se concorre taluna delle

circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente nonché se il fatto è commesso al fine di ottenere interessi o vantaggi usurari ».

4. 3. Di Pietro, Palomba.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al secondo comma, le parole: « se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « se concorre taluna delle circostanze indicate ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente ».

4. 4. Vietti, Rao, Ria.

Alla lettera b) sopprimere le parole da: e sono aggiunte, fino alla fine del periodo.

4. 50. Contento.

(Approvato)

ART. 5.

Sopprimerlo.

*** 5. 1.** Vietti, Rao, Ria.

Sopprimerlo.

*** 5. 90.** Contento.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Modifica all'articolo 644 del codice penale).

1. All'articolo 644 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nel caso di estinzione del reato, la confisca o la restituzione alla persona offesa dal reato o ad eventuale terzo dei beni sottoposti a sequestro che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, può essere disposta solo quando la penale responsabilità dell'imputato sia accertata con la sentenza che conclude il giudizio dibattimentale o il giudizio abbreviato ».

5. 50. Contento.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

(Modifica dell'articolo 644 del codice penale).

1. All'articolo 644 del codice penale è aggiunto, infine il seguente comma: Salvo il diritto dell'offeso o dei terzi alla restituzione, è sempre ordinata la confisca dei beni sottoposti a sequestro che costituiscono il prodotto o il profitto del reato a meno che l'imputato non sia assolto dal reato medesimo ai sensi degli articoli 529 o 530 cpp.

5. 2. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rosso-mando, Tidei.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

All'articolo 644 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente:

« 1. Chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 ».

5. 3. Di Pietro, Palomba.

ART. 6.

Sopprimerlo.

*** 6. 1.** Rossomando.

(Approvato)

Sopprimerlo.

*** 6. 2.** Vietti, Rao, Ria.

(Approvato)

Sopprimerlo.

*** 6. 50.** Contento.

(Approvato)

Sopprimerlo.

*** 6. 3.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Approvato)

ART. 7.

Sopprimerlo.

*** 7. 1.** Rossomando.

Sopprimerlo.

*** 7. 50.** Contento.

Sopprimerlo.

*** 7. 2.** Vietti, Rao, Ria.

Sopprimere i commi 1 e 2.

7. 3. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, dopo le parole: , nonché dagli articoli 629, secondo comma e 644, aggiungere le seguenti: qualora particolari situazioni di natura oggettiva fanno ritenere probabile che l'assunzione della testimonianza secondo le modalità ordinarie possa nuocere alla genuinità della stessa.

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: e 644 del codice penale, aggiungere le seguenti: qualora particolari situazioni

di natura oggettiva fanno ritenere probabile che l'assunzione della testimonianza secondo le modalità ordinarie possa nuocere alla genuinità della stessa.

7. 4. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 8.

Sopprimerlo.

* **8. 1.** Vietti, Rao, Ria.

Sopprimerlo.

* **8. 2.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimerlo.

* **8. 50.** Contento.

Al comma 1, capoverso, le parole da: all'eliminazione fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: Alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o risarcimento.

8. 3. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rosso-mando, Tidei.

Al comma 1, capoverso, le parole da: all'eliminazione fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: All'avvenuta restituzione all'offeso degli interessi o altri vantaggi percepiti.

8. 4. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rosso-mando, Tidei.

ART. 9.

Sopprimerlo.

* **9. 1.** Vietti, Rao, Ria.

Sopprimerlo.

* **9. 50.** Contento.

ART. 10.

Sopprimerlo.

* **10. 1.** Vietti, Rao, Ria.

Sopprimerlo.

* **10. 2.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 90. Contento.

ART. 12.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1. Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 629 e 644 del codice penale, nonché per i delitti di cui agli articoli 368, 369, 372, 377, 378 e 379 del codice penale, se la condotta è riferita alla commissione di delitti di usura, il pubblico ministero ne dà comunicazione alla polizia tributaria ed all'Agenzia delle Entrate.

12. 1. Di Pietro, Palomba.

ART. 13.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai fini del presente capo, per « sovraindebitamento » si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, sopprimere le seguenti parole: o che non è in condizione di adempiere regolarmente alla proprie obbligazioni.

13. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Si considera in stato di sovraindebitamento anche il debitore che non è in condizione di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

13. 2. Vietti, Rao, Ria.

ART. 14.

All'articolo 14, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il debitore in stato di sovra indebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 22 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 16 comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare

pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 4. Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classe, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

14. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

Al comma 2 sopprimere lettera b).

14. 2. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) non si è avvalso, nei precedenti cinque anni, della procedura di composizione della crisi.

14. 3. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non ha riportato condanne per reati di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione.

14. 4. Di Pietro, Palomba.

ART. 15.

Dopo il comma 3, aggiungete il seguente:

3-bis. Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: *a)* il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine; *b)* l'esecuzione del piano viene affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi; *c)* la moratoria non deve riguardare il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Contenuto dell'accordo e del piano).

15. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

ART. 16.

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza del debitore o, se si tratta di imprenditore, presso il tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa; il trasferimento della sede dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente al deposito non rileva ai fini della competenza.

16. 1. Vietti, Rao, Ria.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore.

16. 2. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

ART. 17.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 14 e 16, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori, da effettuare almeno 10 giorni prima dell'udienza stessa, presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo e degli effetti della mancata espressione della volontà ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicità della proposta da effettuare almeno 10 giorni prima della data dell'udienza e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, alla pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.

17. 1. Vietti, Rao, Ria.

Al comma 3, sostituire la parola: dispone con le seguenti: può disporre.

17. 2. Di Pietro, Palomba.

Al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole non possono inserire le parole sotto pena di nullità, e, dopo le parole sequestri conservativi sono inserite le parole o acquistati diritti di prelazione.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

17. 3. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

ART. 18.

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. I creditori fanno pervenire anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata ».

b) sopprimere il comma 2;

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

« A fini dell'omologazione di cui all'articolo 19, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentati almeno il settanta per cento dei crediti »;

d) aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Raggiungimento dell'accordo).

Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 1 sopprimere, in fine, le parole: e degli effetti della mancata espressione della volontà ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2.

18. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

ART. 19.

Sostituire la rubrica e i commi da 1 a 5 con i seguenti:

(Omologazione dell'accordo).

1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a

tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sulla percentuale di cui all'articolo 18, allegando il relativo testo. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori devono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di cui all'articolo 18, verificata l'idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 17, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore ad un anno, l'accordo produce gli effetti di cui all'articolo 17, comma 3.

4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei è chiesto al giudice con ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

19. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

Al comma 5, dopo le parole: vengono meno aggiungere le seguenti: con effetto retroattivo.

19. 2. Di Pietro, Palomba.

ART. 20.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 20.

(Esecuzione dell'accordo).

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi, decide il giudice investito della procedura.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.

4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli.

20. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Il giudice, verificato il pagamento in conformità all'accordo dei creditori pigno-

ranti o intervenuti prima della sospensione, ordina la cancellazione del pignoramento del bene.

20. 2. Vietti, Rao, Ria.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

All'articolo 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente comma 2:

« 2. Salva diversa convenzione, nei trasferimenti di aziende o di rami di azienda compiuti con l'autorizzazione scritta del Giudice Delegato, ai sensi dell'articolo 167, nell'ambito di una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende o dei rami di azienda ceduti, sorti prima del trasferimento ».

20. 01. Vietti, Rao, Ria.

ART. 21.

Al comma 1, sopprimere la parola: rilevante.

21. 1. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo le parole: parte rilevante dell'attivo aggiungere le seguenti: ovvero dolosamente simulate attività inesistenti.

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

21. 2. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero qualora siano omesse rilevanti notizie, indicazioni o documentazione riguardanti lo stato attivo o passivo, anche con riferimento a nuove poste attive eventualmente sopravvenute.

21. 3. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: L'azione di annullamento può essere altresì esperibile in ciascuno dei casi di cui all'articolo 26.

21. 4. Di Pietro, Palomba.

ART. 22.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono altresì iscritti di diritto gli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

22. 1. Vietti, Rao, Ria.

ART. 24.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 24.

(Compiti dell'organismo di composizione della crisi).

1. L'organismo di composizione della crisi, designa al suo interno uno o più componenti incaricati, oltre a quanto previsto dagli articoli 18, 19 e 20, di assumere ogni opportuna iniziativa finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento e di collaborare con il debitore e i creditori per il raggiungimento dell'accordo, anche attraverso la predisposizione e la modifica del piano. La designazione è comunicata al giudice, con atto depositato

in cancelleria, nonché ai creditori ed al debitore, nelle forme indicate dall'articolo 17 comma 2.

2. L'organismo, verificata la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 16, comma 3 e dell'articolo 19, comma 1.

3. L'organismo esegue la pubblicità della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni e le trascrizioni disposte dal giudice nell'ambito del procedimento previsto dal presente capo.

4. I componenti dell'organismo di composizione della crisi hanno l'obbligo di astensione nei casi indicati dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

5. Il componente che intende astenersi deve farne istanza al giudice nel termine di giorni cinque dalla designazione. Entro lo stesso termine, decorrente dalla comunicazione di cui al comma 1, le parti devono proporre, a pena di decadenza, le loro istanze di ricusazione. Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile.

6. I compensi per i componenti degli organismi di cui al comma 1 sono fissati con decreto del Ministro di giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense ed il Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili.

7. Il compenso ai componenti degli organismi è liquidato con decreto dal giudice che il ha nominati, tenuto conto dell'attività svolta.

24. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. L'organismo verifica se esistono le condizioni per l'accesso a finanziamenti erogati dai Fondi nazionali, regionali e degli enti locali a sostegno dei soggetti in condizione di difficoltà economico-finanziaria. In tal caso l'organismo provvede altresì allo svolgimento di tutte le attività necessarie alla richiesta di finanziamento.

1-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedenti commi l'organismo di composizione della crisi può avvalersi della collaborazione delle Fondazioni istituite ai sensi dell'articolo 15 Ila legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni e delle Associazioni dei consumatori iscritti all'albo di cui all'articolo 137 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005.

24. 2. Vietti, Rao, Ria.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Lo stesso organismo, in persona del componente designato dal legale rappresentante, verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 16, comma 2, trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell'articolo 19, comma 1.

24. 3. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Per i compiti affidati al componente dell'organismo di cui al comma 2, si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 28, comma 2, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

24. 4. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

ART. 25.

Dopo le parole: articolo 22, aggiungere le seguenti: su delega del richiedente.

25. 1. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.

25. 2. Di Pietro, Palomba.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le segnalazioni di morosità ai sistemi di informazioni creditizie e alle centrali rischi di cui al comma 1, con particolare riferimento alle centrali rischi Private, devono essere effettuate solo in caso di mancato pagamento di somme, anche rateizzate, superiori a complessivi 2.000 euro. Le segnalazioni relative a pagamenti completamente sanati devono rimanere registrate nelle predette banche dati per non oltre tre anni dalla regolarizzazione. Le banche, in ogni caso, prima di effettuare le segnalazioni devono dare un preavviso agli interessati affinché possano eventualmente intervenire.

1-ter. Presso i sistemi di informazioni creditizie nelle centrali rischi di cui al comma 1, con particolare riferimento alle centrali rischi private, la conservazione dei dati attualmente iscritti, relativi ad inadempimenti di entità fino a 2.000 euro, anche relativi a rate di prestiti rateali, omesse o pagate in ritardo, non può avvenire per più di dodici mesi dalla data di cessione del rapporto o di scadenza del contratto.

25. 3. Di Pietro, Palomba.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I dati personali acquisiti secondo le finalità del comma 1, possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e vanno distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati

tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata non oltre 15 giorni dalla.

25. 4. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

(Aspetti fiscali).

1. La stipulazione dell'accordo ai sensi del presente Capo consente ai creditori di dedurre, ai fini del reddito d'impresa, le relative perdite su crediti ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del T.U. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 917/1986 e successive modificazioni. Sono altresì esenti da imposte e tasse le operazioni e agli atti connessi alla procedura.

25. 01. Vietti, Rao, Ria.

ART. 26.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: ovvero dolosamente simula attività inesistenti.

26. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in ordine alla veridicità dei dati contenuti in tale proposta e nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti pro-

posto dal debitore è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma che precede si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori, omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

4. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva per i creditori un danno di rilevante gravità.

5. Non è punibile il debitore che abbia commesso taluno dei fatti di cui al primo comma cagionando ai creditori un danno di particolare tenuità.

6. La pena di cui al secondo ed al terzo comma è aumentata se il fatto è commesso per scopo di lucro.

26. 2. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

ART. 27.

Al comma 1 premettere le seguenti parole:

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

27. 1. Vietti, Rao, Ria.

Al comma 1 sopprimere le parole: i compiti e.

27. 2. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

Al comma 1, dopo la parola: medesimi aggiungere la: organismi.

27. 3. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

Al comma 2, sostituire le parole: possono essere svolti con le seguenti: sono svolte.

27. 4. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: e rimane in carica fino

all'esaurimento delle sue funzioni, salvo che il presidente del Tribunale o il giudice da questi delegato, su istanza del debitore o dei creditori, revochi per giustificato motivo l'incarico.

27. 5. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.